

Rep. n.

II ATTO AGGIUNTIVO

AL CONTRATTO REP. N. 231 DEL 12.09.2007

ED AL I ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 346 DEL 16.06.2011

TRA LA REGIONE CAMPANIA E IL CONSORZIO STABILE AEDARS SCARL IN
LIQUIDAZIONE PER LE "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL
COMUNE DI SARNO (SA). OPERE DI TIPO A-B1"

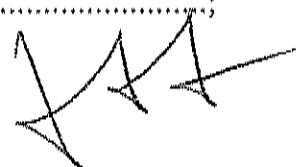
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciassette il giorno del mese di in Napoli, nella
sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr.
....., nato a il, Direttore
Generale della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, a
norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n.
.....del e del DPGRC n.del, si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella
persona del dott. Michele Palmieri, nato a il,
Direttore generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, domiciliato per la carica presso la
sede della Regione in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del
presente atto aggiuntivo in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC n.
.....del
- 2) il Consorzio Stabile Aedars scarl in liquidazione, C.F. n. 07675601004 di seguito
denominato Consorzio, nella persona del legale rappresentante Avv. Gaetano
Cappellano Seminara, nato a Palermo il 20/09/1958, domiciliato per la carica
presso la sede legale del Consorzio in via Tiziano n. 2 00196 Roma;

- verificata dalla Direzione Generale per l'Ambiente la regolarità della visura camerale del
Consorzio n. T....., tramite il sistema telematico Telemaco, da cui
risulta che il Consorzio è iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal
....., numero e codice fiscale n. 07675601007 e R.E.A. n.;



- verificata, altresì, la richiesta di informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., inoltrata in data 09.03.2017 alla Banca Dati Nazionale Antimafia l'informativa relativa al Consorzio Stabile Aedars Scarl e alla consorziata esecutrice designata Imper srl, con codici di richiesta rispettivamente PR_RMUTG_Ingresso_0084584_20170309 e codice PR_NAUTG_Ingresso_0048248_20170309;

- considerato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che pertanto il presente atto aggiuntivo, unitamente al contratto principale e al primo atto aggiuntivo, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

con Ordinanza commissariale n. 406 del 21.02.2006 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle "Opere di completamento della rete fognaria del comune di Sarno (SA). Opere di tipo A-B1";

con Ordinanza commissariale n. 593 in data 30.01.2007 sono stati approvati i verbali di gara rep. n. 167 del 04.05.2006, rep. n. 170 del 23.05.2006 e rep. n. 197 del 19.12.2006 dai quali risultava che l'appalto dei lavori era stato aggiudicato al Consorzio stabile Aedars scarl con il ribasso del 36,440%;

con Ordinanza commissariale n. 790 del 03.12.2007 è stato approvato il contratto rep. n. 231 del 12.09.2007 per il prezzo a corpo e a misura di Euro 6.255.717,06 di cui Euro 5.873.143,14 per lavori e prestazioni espropriative ed Euro 382.573,92 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre Iva come per legge, con il Consorzio stabile Aedars scarl;

con Ordinanza commissariale n. 1352 del 11.03.2010 è stata approvata, in linea tecnica ed economica la perizia di variante e suppletiva relativa alle "Opere di completamento della rete fognaria del comune di Sarno (SA). Opere di tipo A-B1";

il Consorzio stabile Aedars scarl ha indicato quale consorziata esecutrice dei lavori la società COSEDIN srl;

la predetta società COSEDIN srl con contratto di affitto di ramo d'azienda rep. n. 9449 SI/T del 17.12.2008 ha concesso in affitto all'impresa TEKNO IDA srl il ramo d'azienda per l'esercizio di tutte le attività dei lavori;



il Commissario delegato con nota n. prot. 14176/RFMS23 del 14.10.2009 ha preso atto del subentro della società TEKNO IDA srl nella realizzazione dei lavori residui previsti e disciplinati dal contratto d'appalto rep. n. 231 del 12.09.2007;

con nota prot. 1035/12.B16/ANT del 19.11.2010 la Prefettura di Caserta ha trasmesso l'informativa interdittiva antimafia per la ditta Tekno Ida srl, di conseguenza il Consorzio Stabile Aedars ha escluso la predetta ditta dal Consorzio, come da delibera di esclusione trasmessa con nota 1364/SM/901 del 23.12.2010 e come da presa d'atto dell'Amministrazione con Ordinanza n. 1525 del 15.03.2011 relativa anche alla sostituzione della società TEKNO IDA srl con la società SILCEI SpA;

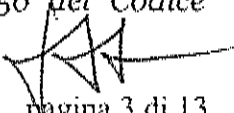
con nota n. 388/SM/296 del 31.05.2011 il Consorzio stabile Aedars scarl ha comunicato la non idoneità all'affidamento delle opere relativamente alla società SILCEI spa, intendendo procedere con la sostituzione della stessa a mezzo della società SA.GIN. Costruzioni srl, che ha ricevuto il nulla osta da parte del Commissario delegato ed è stata sottoposta alle verifiche di rito;

con Ordinanza commissariale n. 1591 del 04.08.2011 è stato approvato l'atto aggiuntivo rep. n. 346 del 16.06.2011 al contratto rep. n. 231 del 12.09.2007 per il prezzo a corpo e a misura di Euro 6.742.029,10 di cui Euro 6.286.086,71 per lavori e a corpo e a misura, Euro 43.609,32 per prestazioni espropriative ed Euro 412.333,07 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre Iva come per legge;

con Determinazione del Commissario Arcadis n. 536 del 14.10.2013 è stata disposta la rescissione contrattuale con il Consorzio stabile Aedars scarl, interessato da informativa prefettizia interdittiva trasmessa dalla Prefettura di Roma acquisita in data 08.10.2013. In tale momento risultavano emessi n.6 SAL per un avanzamento complessivo pari a Euro 4.556.961,07 corrispondente al 65% dell'importo contrattuale e risultava sostanzialmente definita una Perizia di variante n.2 in linea tecnica ed economica;

con sentenza del Tar Lazio depositata il 09.03.2015 veniva annullata la predetta informativa prefettizia interdittiva e, su istanza del Consorzio Stabile Aedars, con determinazione n. 558 del 22.12.2015 veniva disposto il reintegro del Consorzio Stabile Aedars nel contratto e relativo atto aggiuntivo;

con nota assunta al prot. 5431 del 02.05.2015 l'Amministrazione Giudiziaria del Consorzio stabile Aedars, nel comunicare la revoca dell'assegnazione dei lavori alla Consorziata Sagin srl, ha evidenziato che al fine di acquisire la definitiva autorizzazione al completamento delle opere da parte del Giudice delegato ex art. 56 del Codice



pagina 3 di 13

Antimafia, avrebbe dovuto espletare tutte le verifiche contabili, di stato di consistenza, di effettiva e conveniente esecutività tecnico economica e temporale dell'opera;

con nota 6339 del 25.05.2016 l'Amministrazione Giudiziaria ha trasmesso parte degli aggiornamenti documentali finalizzati al definitivo reintegro del Consorzio nell'appalto;

con nota 8517 del 25.07.2016 l'Amministrazione Giudiziaria ha confermato la volontà di procedere con il completamento dei lavori, richiedendo all'Amministrazione un percorso condiviso volto alla ripresa dei lavori e al loro completamento;

che in data 23.11.2016, in sede di riunione presso la Sede dell'Agenzia, è stata evidenziata ai rappresentanti del Consorzio stabile Aedars Scarl la necessità impellente di conoscere le decisioni di competenza dell'Amministrazione Giudiziaria in merito alla prosecuzione dell'appalto risolto;

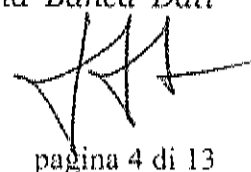
con nota prot. 33 del 03.01.2017, in considerazione della improcrastinabile necessità di completare le opere in argomento, aventi notevole rilevanza socio-economica-ambientale per il territorio servito, l'Amministrazione richiedeva nuovamente all'Amministrazione Giudiziaria di conoscere le determinazioni in merito alla prosecuzione dell'appalto, assegnando il termine ultimativo del 18.01.2017 per esprimerle;

con nota assunta al prot. 222 del 12.01.2017 il Consorzio Stabile Aedars scarl confermava la volontà di procedere con l'appalto della rete fognaria, preannunciando la designazione di una ditta consorziata per l'esecuzione;

in data 22.02.2017 con nota assunta al prot. 1619 il Consorzio Aedars ha comunicato ad Arcadis che con delibera del proprio Comitato tecnico del 15.02.2017 è stata formalizzata l'assegnazione dei lavori alla società Consorziata IMPER Srl che assume, pertanto, il possesso e la custodia del cantiere, nonché la qualità ed il ruolo di impresa affidataria dell'esecuzione, anche ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in osservanza del parere ANAC prot. AG31/2010 del 22.7.2010;

con nota prot. n. 1391 del 14.02.2017, su richiesta dell'Amministratore giudiziario del Consorzio Stabile Aedars scarl, è stato prodotto il puntuale elenco dei documenti necessari per il reintegro definitivo nel contratto d'appalto;

con nota assunta al prot. n. 1805 del 27.02.2017, il Consorzio stabile Aedars scarl ha trasmesso la documentazione relativa alla Consorziata designata Imper srl finalizzata all'inoltro dell'informativa antimafia da parte di Arcadis alla Banca Dati Nazionale Antimafia;



pagina 4 di 13

con nota assunta al prot. n. 2133 del 08.03.2017, il Consorzio stabile Aedars scarl ha trasmesso la propria documentazione aggiornata finalizzata all'inoltro dell'informativa antimafia da parte di Arcadis alla Banca Dati Nazionale Antimafia;

con D.G.R. n. 261 del 15.05.2017, pubblicata sul BURC n. 43 del 29.05.2017, la Giunta regionale ha disposto l'attribuzione dell'intervento in argomento, in titolarità della sopprimenda Arcadis, alla Direzione generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

con decreto dirigenziale n. 156 del 07.07.2017 è stato reintegrato il Consorzio stabile Aedars nel contratto e nell'atto aggiuntivo n.1;

con decreto dirigenziale n. 274 del 28.07.2017 è stata approvata la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori unitamente al piano particellare d'esproprio, per il prezzo a corpo e a misura di Euro 7.285.344,77 di cui Euro 6.793.769,09 per lavori e a corpo e a misura, Euro 49.885,20 per prestazioni espropriative ed Euro 441.690,48 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre Iva come per legge;

l'impresa esecutrice IMPER srl di cui in premessa ha redatto il Piano operativo di sicurezza (POS) allegato al presente atto aggiuntivo;

la copertura finanziaria del quadro economico delle "Opere di completamento della rete fognaria interna del comune di Sarno (SA). Opere di tipo A-B1" è attestata dal decreto dirigenziale n. 274 del 28.07.2017 per l'importo complessivo già approvato con Ordinanza commissariale n. 1719 del 28.12.2012 pari ad Euro 9.189.265,85, appostato sui capitoli di bilancio regionale n. 1541 e n. 1543

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue:

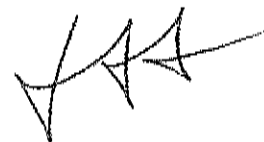
Art. 1 – Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

Art. 2 – Norme regolatrici

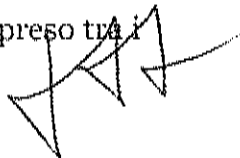
L'esecuzione del presente atto aggiuntivo è regolata, oltre che da quanto disposto dal medesimo, dal Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla Legge regionale n. 3/2007, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 – Oggetto del contratto



La Regione offre al Consorzio Stabile Aedars scarl in liquidazione, che accetta, l'affidamento dei lavori e prestazioni delle *Opere di completamento della rete fognaria interna del comune di Sarno (SA). Opere di tipo A-B1* che restano confermate in quelle descritte negli elaborati tecnici allegati al contratto originario e nel primo atto aggiuntivo con le modifiche e le integrazioni che, previste nella seconda perizia di variante oggetto del presente atto aggiuntivo, sono descritte e rappresentate nei seguenti elaborati, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

1. IIPV_Rel_00 Relazione d'inquadramento
2. IIPV_Rel_01 Relazione generale illustrativa
3. IIPV_Rel_02 Relazione idraulica
4. IIPV_Rel_03 Relazione di calcolo strutturale dei micropali da realizzarsi sulla via Ticino e sulla Nuova Strada Provinciale
5. IIPV_Rel_04 Relazione generale sull'esproprio e criteri adottati per la stima delle indennità
6. IIPV_Rel_05 Particellare descrittivo di esproprio
7. IIPV_Rel_06 Computo metrico
8. IIPV_Rel_07_01 Aggiornamento Piano di Sicurezza al D.Lgs. 81/08 – relazione
9. IIPV_Rel_07_02 Aggiornamento Piano di Sicurezza al D.Lgs. 81/08 – fascicolo dell'opera
10. IIPV_Rel_07_03 Aggiornamento Piano di Sicurezza al D.Lgs. 81/08 – analisi e valutazione dei rischi
11. IIPV_Rel_08 Schema di atto di sottomissione
12. II_PV_00 quadro di unione con indicazione delle opere a farsi;
13. II_PV_01 stralcio planimetrico dei tratti compresi tra via Roma, corso Vittorio Emanuele e banchina dell'alveo Rio Palazzo;
14. II_PV_02 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 66-32;
15. II_PV_03 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 77-66;
16. II_PV_04 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 22-33-66;
17. II_PV_05 attraversamento Rio Palazzo: stralcio planimetrico, sezioni trasversali, sezioni longitudinali e prospetto
18. II_PV_06 attraversamento RFI: stralcio planimetrico, profilo longitudinale e sezioni trasversali
19. II_PV_07 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 32-153 "condotta premente";
20. II_PV_08 "condotta premente" - tratto 32-153: prospetto e sezione ponte con particolare dello staffaggio alla condotta;
21. II_PV_09 stralcio planimetrico dell'area oggetto dell'intervento: planimetria di progetto – via Ticino;
22. II_PV_10 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 46-44
23. II_PV_11 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 48a-47



pagina 6 di 13

24. II_PV_12 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 44-45-47-47a-159
25. II_PV_13 palificata di micropali da eseguirsi sul tratto compreso tra i picchetti 44-45-47-47a-159 – particolari costruttivi e distinta delle armature
26. II_PV_14 stralcio planimetrico e profilo longitudinale del tratto compreso tra i picchetti di progetto 153-37 - “Nuova Strada Provinciale”
27. II_PV_15 palificata di micropali da eseguirsi sulla Nuova Strada Provinciale - tratto compreso tra i picchetti 153-37– particolari costruttivi e distinta delle armature
28. II_PV_16 Prolungamento via Ticino – tratto 44-45-47-47a-159 – particellare grafico di esproprio
29. II_PV_17 Prolungamento via Ticino – tratto 44-45-47-47a-159 – particellare grafico di esproprio

I predetti elaborati, già visti per accettazione dal direttore tecnico del Consorzio e dal legale rappresentante della consorziata IMPER SRL, integrano ovvero annullano e sostituiscono, per quanto in contrasto con le indicazioni nei medesimi riportate, i corrispondenti e/o analoghi elaborati contrattuali.

L'Avv. Cappellano Seminara assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti nella perizia di variante secondo i disegni e le indicazioni contenute negli elaborati tecnici nella perizia stessa.

I lavori contemplati nella suddetta perizia di variante saranno eseguiti secondo le modalità e agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni fissati nel contratto principale, nell'atto aggiuntivo, nella perizia di variante n. 2.

La stazione appaltante prende atto ed accetta che il consorzio stabile AEDARS s.c.a r.l. in liquidazione ed amministrazione giudiziaria, nella sua qualità di consorzio stabile, ha assegnato l'esecuzione dei lavori, con l'autorizzazione espressa del Giudice delegato alla misura di prevenzione, alla consorziata IMPER SRL la quale, pertanto, assume il possesso e la custodia del cantiere nonché la qualità ed il ruolo di impresa affidataria dell'esecuzione anche ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., in osservanza del parere ANAC prot. AG31/2010 del 22.7.2010 con tutte le conseguenze di legge.

Art. 4 – tempi per l'esecuzione di lavori

Per l'esecuzione dei lavori, tenuto conto delle sospensioni operate nonché dell'art. 16 del c.s.a. (che dispone che con la ripresa delle lavorazioni parzialmente sospese il termine contrattuale venga incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per il completamento di tutte le opere, indipendentemente dalla durata delle sospensioni, tenuto altresì conto del cronoprogramma allegato alla presente perizia di variante), è concesso un maggior tempo

contrattuale di 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di ripresa totale dei lavori.

Entro tale termine l'Impresa darà ultimati tutti i lavori descritti negli elaborati tecnici allegati al contratto originario e nell'atto aggiuntivo con le modifiche e le integrazioni previste nella seconda perizia di variante oggetto del presente atto aggiuntivo, secondo il cronoprogramma allegato.

Art. 5 – corrispettivi e pagamenti

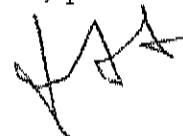
L'importo complessivo dei lavori e delle prestazioni in appalto a seguito della presente perizia ammonta a netti euro 7.285.344,77 (euro settemilioniduecentottantacinquemilatrecentoquarantaquattro/77) di cui euro 441.690,48 (euro quattrocentoquantunomilaseicentonovanta/48) quali oneri relativi alla sicurezza ed euro 49.885,20 quale corrispettivo a corpo per prestazioni espropriative.

Le lavorazioni eseguite, per la parte di lavori a corpo, saranno annotate su apposito libretto delle misure dal quale, in occasione degli stati di avanzamento e per ogni categoria omogenea di lavoro, saranno dedotte le aliquote da contabilizzare, secondo l'incidenza elencata nel computo metrico allegato alla II perizia di variante. La rata minima di acconto resta stabilita in euro 250.000. Ad ultimazione dei lavori sarà possibile l'emissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori indipendentemente dall'importo della rata di acconto. Gli importi saranno pagati all'impresa esecutrice designata, a fronte dell'emissione di regolari fatture conseguenti all'emissione dei certificati di pagamento e agli stati di avanzamento dei lavori, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato. Ai fini fiscali il presente atto comporta l'aumento dell'importo contrattuale di netti Euro 543.315,67.

Art. 6 – cauzione

La Regione dà atto che il Consorzio ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente atto aggiuntivo, mediante appendice di variazione n. 3 alla polizza fidejussoria n. 278800231 emessa il 05.06.2017 da Generali SpA Agenzia di Conegliano, per un importo pari ad Euro 758.972,73 corrispondente al 27,92% del corrispettivo di contratto. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Consorzio, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,



resta espressamente inteso che la Regione ha diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Consorzio per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il Consorzio è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Art. 7 – risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del c.c., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per grave inadempimento o per grave ritardo dell'esecutore accertato dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

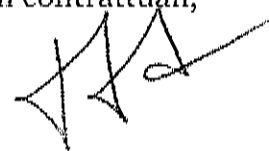
Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi di inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo pec, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di risoluzione contrattuale la Regione avrà diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, avrà altresì diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere, affidando ad altri la prestazione o la sua parte residua in danno dell'inadempiente.

Art. 8 – recesso

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Consorzio a mezzo pec.

Dalla data d'efficacia del recesso il Consorzio dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.



In caso di recesso della Regione il Consorzio ha diritto al pagamento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Consorzio rinuncia, ora per allora, a qualsiasi diversa pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore del Consorzio o il direttore tecnico del Consorzio siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il Consorzio ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 9 – ritardi nelle prestazioni – penali

Il tempo utile per dare ultimatio i lavori è stabilito in giorni 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di ripresa totale dei lavori. Per ogni settimana di ritardo, o frazione di essa, sul termine ultimo per l'esecuzione dei lavori è stabilita una penale pari allo 0,07% (zerovirgolazerosettepercento dell'importo del conto finale dei lavori).

La penale di cui al punto precedente, in aderenza al contratto d'appalto art. 8 e all'atto aggiuntivo n. 1, sarà applicata nel limite massimo del 10% dell'importo del conto finale dei lavori, salvo il riconoscimento dei maggiori danni. In caso di grave ritardo, si farà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore come per legge.

Art. 10 – clausola di manleva

Il Consorzio si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone e cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni di contratto. Resta inteso che il personale impiegato dall'affidataria non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione Campania.

Art. 11 – controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalla parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 29 co. 2 cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 12– obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra Regione e Prefettura di Napoli in data 1/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, i contraenti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 13– tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

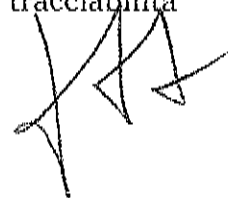
In relazione a ciascuna transazione, su ogni stumento di incasso o di pagamento deve essere riportato il CIG n. 2509608209 e il CUP n. J62104000210008 relativi all'applatato oggetto del presente atto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.



La Regione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Regione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

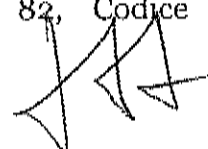
Art. 14– imposte e spese

Sono a carico del Consorzio le spese di bollo e registrazione del presente atto aggiuntivo , nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'IVA, che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e bollo saranno versate in modalità telematica. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto aggiuntivo viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 co. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto dapagine per intero e quanto della presente pagina.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà. Insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

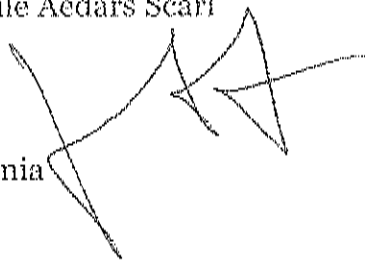


pagina 12 di 13

Consorzio Stabile Aedars Scarl

Regione Campania

l'Ufficiale Rogante

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.